

Voto degli insegnanti di religione cattolica: bruco o farfalla?**A ItaliaOggi la risposta**

Continua il nostro impegno a chiarire la normativa corretta sull'IRC. Ci spiace che certe interpretazioni non fondate (e faziose) facciano scuola.

Anche il quotidiano "ItaliaOggi" entra nella polemica scatenata da un Sindacato a proposito della validità del voto degli Insegnanti di Religione Cattolica nello scrutinio finale e lo fa spiegando il significato del verbo "divenire".

"Come il bruco diviene (si trasforma) in farfalla, perdendo le primitive caratteristiche, così il voto dell'insegnante di religione, se determinante, diviene (si trasforma in) un giudizio motivato, perdendo la sua originaria qualità di voto" (Cfr. ItaliaOggi pagina 47 di Martedì 1 maggio 2007). Il problema è molto semplice: parliamo di bruchi o di farfalle? Cioè parliamo di voto o di giudizio motivato da scrivere a verbale?

Il Consiglio di Classe nei rarissimi casi (e meno male per la scuola) che non è unanime nel deliberare il passaggio alla classe successiva di alunno e/o all'ammissione agli esami, vota.

Ma che cosa significa che il consiglio di Classe vota?

Facciamo un esempio.

Alcuni componenti del Consiglio di Classe non sono del parere di ammettere un alunno alla classe successiva.

Dopo ampia discussione il Presidente del Consiglio di Classe invita tutti i docenti ad esprimersi sul passaggio alla classe successiva chiedendo di votare se quell'alunno deve essere ammesso o meno.

Quando il voto (bruco) dell'insegnante di religione è determinante, si trasformerà in giudizio motivato iscritto a verbale (farfalla).

Questo significa che se il voto dell'Insegnante di Religione non è determinante, a verbale non si scriverà niente.

Il DPR 202/90 infatti al punto 2.7 recita così: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.

Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.”

Infatti il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994 ha affermato con chiarezza unica che: “Ove d'altro canto l'intenzione espressa con la disposizione in questione fosse stata effettivamente quella di esautorare il docente di religione da ogni potere decisionale determinante, essa sarebbe stata precisata espressamente, stante l'evidente dissonanza con il principio d'ordine generale affermato nel primo periodo del punto 2.7, in base al quale, come già ricordato, gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.

In altre parole, nella norma che se ne occupa non si dice affatto (e sarebbe stato facile precisarlo) che “... il voto dell'insegnante di religione se potenzialmente determinante perde tale valore in seno al deliberato collegiale...” oppure che “... il voto dell'insegnante di religione se determinante non si conteggia nella maggioranza...”. Al contrario la ripetuta norma prevede proprio la possibilità che il voto dell'insegnante di religione possa essere determinante e semplicemente stabilisce che, in questo caso, esso si trasforma in giudizio motivato.”

Prof. Nicola Incampo, responsabile IRC del sito CulturaCattolica.it e-
Don Gabriele Mangiarotti, Responsabile del sito CulturaCattolica.it

IRC e credito scolastico: non deve cambiare niente!

A proposito della sentenza del TAR del Lazio, pubblichiamo la nostra risposta. Carissimo Nicola, alcuni giorni fa ti avevo cercato per chiederti precisazioni legislative e interpretative per la chiusura di fine anno.

Proprio stamane ne parlavamo con *** che stava preparando un comunicato per gli IdR.

Ora vedo la questione della sentenza del TAR del Lazio di ieri. Ma che cosa sta succedendo?

A me sembra tutta una manovra per sviare le questioni della scuola su quello che ritengono da sempre il punto debole. Mi domando che possiamo fare. Già sta divenendo quasi impossibile far IRC in queste condizioni se va avanti questo qui “si chiude bottega” in brevissimo tempo. Fammi sapere qualche notizia al più presto.

Risposta:

Non si capisce la gioia del professor Panini per la decisione con cui il TAR del Lazio il 23 maggio 2007 ha sospeso in via cautelare i commi 13 e 14 dell'articolo 8 dell'Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007. Una cosa è certa: sospendendo i commi 13 e 14 dell'articolo 8 dell'OM 26/2007, il Ministero dovrà comunque intervenire.

A nostro avviso lo farà ripristinando i commi 2 e 3 dell'articolo 3 dell'Ordinanza Ministeriale numero 128 del 14 maggio 1999 che lo stesso TAR Lazio con la sentenza numero 7101 del 15 settembre 2000 aveva dichiarato inammissibili i ricorsi che intendevano cancellare i due commi. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 dell'Ordinanza Ministeriale 128 così recitano: “2. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione

del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

2. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi." Questo significa che il risultato della CGIL è stato solo quello di penalizzare i non avvalentesi.

352 Attribuzione del Credito Scolastico

D. Vorrei avere delucidazioni sulla questione del credito scolastico dell'Irc. Ricordo che vi era stata nel maggio 2007 una sentenza che bloccava l'attribuzione di detto credito. Così vorrei sapere se la sentenza del TAR è ancora in vigore o vale invece l'attribuzione del credito. Porgo i miei ringraziamenti e auguro buon lavoro

Lettera firmata

R. Il 23 maggio 2007 il Tar del Lazio aveva sospeso l'efficacia dei commi 13 e 14 dell'art. 8 dell'OM 26/07, in cui si riconosceva il valore dell'Irc ai fini dell'attribuzione del credito scolastico. Il Consiglio di Stato, dopo essere intervenuto in un primo momento con un decreto presidenziale di sospensione cautelare dell'ordinanza del Tar in questione, ha annullato definitivamente quel pronunciamento del Tar con ordinanza n. 2920 della sez. VI il 12 giugno 2007. Quindi il contributo dell'Irc al credito scolastico è pienamente confermato.